

Unione dei comuni Terre d'Acque - Vespolate
(Novara)

**Statuto Unione Dei Comuni Terre D'Acque
aggiornato con Deliberazione del C.U. n°9 del
06/10/2022.**

Allegato



UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE
(Provincia di Novara)

STATUTO

(aggiornato con Deliberazione del C.U.n. 17 del 30/11/2020)

(aggiornato con Deliberazione del C.U.n. 9 del 06/10/2022)

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI	3
Articolo 1 - Istituzione	3
Articolo 2 - Finalità.....	3
Articolo 3 - Sede dell'Unione Terre d'acque.....	4
Articolo 4 – Durata e scioglimento dell'Unione Terre d'Acque.....	4
Articolo 5 – Adesione di nuovi comuni	5
Articolo 6 – Recesso dall'Unione	5
TITOLO II - ORDINAMENTO	5
Articolo 7 - Organi dell'Unione.....	5
Articolo 8 - Consiglio dell'Unione Terre d'acque	6
Articolo 9 – Competenze del Consiglio dell'Unione Terre d'acque	6
Articolo 10 – Convocazione del Consiglio dell'Unione Terre d'acque	6
Articolo 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione	7
Articolo 12 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione Terre d'acque	7
Articolo 13 –Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione.....	7
Articolo 14 – Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione Terre d'acque .	7
Articolo 15 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio	8
Articolo 16 – Giunta e Presidente dell'Unione	8
Articolo 17 – Competenza della Giunta dell'Unione	8
Articolo 18 – Funzionamento della Giunta dell'Unione Terre d'acque	9
Articolo 19 - Conferenze settoriali.....	9
Articolo 20 – Competenze del Presidente	9
Articolo 21 – Regolamenti.....	9
TITOLO III - PARTECIPAZIONE.....	9
Articolo 22 – Criteri generali	9
Articolo 23 – Istanze, osservazioni, proposte.....	9
TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	10
Articolo 24 – Rapporto con i Comuni componenti l'Unione Terre d'acque.....	10
Articolo 25 – Convenzioni	10
Articolo 26 – Accordi di programma	10
TITOLO V - UFFICI E PERSONALE.....	10
Articolo 27 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	10
Articolo 28 – Organizzazione del personale dell'Unione.....	10
Articolo 29 – Segretario dell'Unione Terre d'acque	10
TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO	11
Articolo 30 – Ordinamento	11
Articolo 31 – Risorse finanziarie	11
Articolo 32 –Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione	11
Articolo 33 – Attività finanziaria	11
Articolo 34 – Bilancio.....	11
Articolo 35 – Rendiconto	11
Articolo 36 – Controllo interno.....	12
Articolo 37 – Controllo di gestione.....	12
Articolo 38 – Revisione economica e finanziaria.....	12
Articolo 39 – Tesoreria	12
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	12
Articolo 40 – Modifiche statutarie	12
Articolo 41 – Norma finale	13
ALLEGATO 1	14

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzion

e

- 1) È costituita l'Unione dei Comuni Terre d'Acque tra le Comunità di Tornaco e Vespolate, in seguito chiamata semplicemente "Unione Terre d'Acque", a base volontaria, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11. L'Unione Terre d'Acque è un Ente locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni indicate nel successivo articolo 2.
- 2) Il territorio dell'Unione Terre d'Acque è costituito dall'insieme dei territori dei Comuni di Tornaco e Vespolate.
- 3) L'Unione Terre d'Acque ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
- 4) L'Unione Terre d'Acque, secondo le norme della Costituzione, della Carta europea dell'autonomia locale (legge 30 dicembre 1989, n. 439) e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
- 5) L'Unione Terre d'Acque è aperta all'adesione di altri comuni, previa adozione di atto deliberativo favorevole da parte dei comuni già associati; l'estensione è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione Terre d'Acque nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell'Ente.

Art. 2

Finalit

à

- 1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione Terre d'Acque:
 - a. migliorare la qualità dei servizi erogati nei comuni aderenti attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;
 - b. promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei comuni aderenti all'Unione Terre d'Acque, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse ambientali; a tal fine l'Unione Terre d'Acque promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico, e le tradizioni culturali;
 - c. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.
- 2) L'Unione Terre d'Acque, in particolare, può esercitare:
 - a. funzioni affidate dai Comuni e gestite in nome e per loro conto;
 - b. funzioni delle quali i Comuni affidano all'Unione la gestione, ma di cui mantengono la titolarità programmatica e d'indirizzo;
 - c. funzioni delegate o esercitate per conto di altri enti pubblici al fine di accrescere i livelli di servizi forniti alle diverse comunità locali.
- 3) Allo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni erogate e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali rese disponibili dagli enti associati, l'Unione Terre d'Acque esercita per conto dei comuni aderenti ovvero direttamente, su conferimento della titolarità della funzione, tutte le funzioni fondamentali, così come indicate nell'Allegato 1 al presente statuto.
- 4) I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione Terre d'Acque, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti al comma 2. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione Terre d'Acque.
- 5) L'Unione Terre d'Acque può esercitare le funzioni ed i servizi di competenza di

altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini. L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati.

- 6) L'Unione Terre d'Acque persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze economiche, sociali, sindacali, all'amministrazione.
- 7) L'Unione Terre d'Acque svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

- 8) L'Unione Terre d'Acque concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello stato, della regione, della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 3

Sede dell'Unione Terre d'Acque

- 1) L'Unione Terre d'Acque ha sede legale nel Comune di Vespolate, presso la sede municipale, e sedi operative presso tutte le sedi dei comuni aderenti.
- 2) Le adunanze degli organi collegiali vengono di norma convocate presso la sede comunale ove il Presidente in carica esercita le funzioni di Sindaco.
- 3) Il Presidente può disporre la riunione degli Organi in luoghi diversi dalla sede di cui al comma 2).

Art. 4

Durata e scioglimento dell'Unione Terre d'Acque

- 1) L'Unione Terre d'Acque è costituita a tempo indeterminato.
- 2) L'Unione Terre d'Acque è sciolta:
 - a) al venir meno, per effetto di recessi dei singoli Comuni, del numero minimo di enti previsti per la costituzione dell'Unione;
 - b) quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro i termini previsti dal presente Statuto;
 - c) nei casi previsti dagli artt. 141 e 143 del T.U.E.L;
 - d) per volontà dell'Unione;
 - e) per volontà dei comuni, su richiesta di tutti i comuni aderenti o su istanza della Giunta dell'Unione;
- 3) Il Consiglio dell'Unione, accertata una delle cause di cui ai punti a), b) ,c) , e) dichiara lo scioglimento dell'Ente e nomina il liquidatore, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato.
Nel caso di cui al punto e), la deliberazione di scioglimento è assunta con la maggioranza necessaria per le modificazioni statutarie.
La deliberazione di nomina del liquidatore dispone in merito ai poteri e alle responsabilità del liquidatore che sono regolate dalle norme sul mandato.
- 4) Lo scioglimento dell'Unione Terre d'Acque non può essere deliberato oltre il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.
- 5) Dichiarato lo scioglimento nei termini di cui al comma 3 (con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo), gli organi istituzionali conservano il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti e fino che siano preso i provvedimenti necessari per la liquidazione e comunque non oltre l'esercizio finanziario al termine del quale si apre la fase di liquidazione.
- 6) Il liquidatore, procede alla redazione dell'inventario iniziale e finale di liquidazione al realizzo dell'attivo, al pagamento dei debiti, ovvero alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi in corso ed alla predisposizione di una proposta di riparto con la quale si individuano:
 - il personale dell'Unione Terre d'Acque a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni secondo i seguenti criteri:
 - di norma, il personale dell'Unione Terre d'Acque è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;
 - il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione Terre d'Acque torna a prestare servizio presso l'originario ente di appartenenza;
 - i contratti di lavoro del personale a tempo determinato con contratto a tempo determinato delle categorie del comparto enti locali proseguono sino alla naturale scadenza e seguono le regole di assegnazione vevoli per il personale a tempo indeterminato.

- 7) i rapporti attivi e passivi a qualunque titolo instaurati dall'Unione Terre d'Acque che saranno liquidati secondo i seguenti criteri:
 - i) i comuni, ove possibile, succedono pro quota nei rapporti attivi e passivi dell'Unione;
 - ii) ove difetti il presupposto di cui al punto i, ed in mancanza di accordo in ordine alla successione, si procede alla liquidazione di tutti i rapporti attivi e passivi di cui sia titolare l'Unione Terre d'Acque.
- 8) i beni e le risorse strumentali dell'Unione Terre d'Acque saranno assegnati, ove possibile, pro quota ai Comuni. In mancanza, ed in difetto di accordo in ordine all'assegnazione, i beni e le risorse strumentali saranno venduti e il ricavato ripartito pro quota tra i Comuni.
- 9) Il liquidatore, al termine delle attività di cui sopra, rimette il piano di riparto ai consigli comunali per l'approvazione.
- 10) Il contenuto del piano si perfeziona mediante apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione.
La
convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano.

- 11) Se la convenzione non è sottoscritta entro dodici mesi dalla deliberazione di scioglimento dell'Unione Terre d'Acque e in tutti i casi di controversie in ordine alla liquidazione, la definizione dei rapporti tra l'Unione Terre d'acque ed i Comuni partecipanti è demandata, su iniziativa del Liquidatore, ad un collegio composto da un rappresentante di ciascun Comune ed un rappresentante nominato dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Unione. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

Art. 5

Adesione di nuovi Comuni

- 1) All'Unione Terre d'Acque possono aderire altri comuni. La relativa istanza, in forma di deliberazione, è rivolta al Presidente dell'Unione che la sottopone al Consiglio dell'Unione per la valutazione di accoglibilità, nel rispetto ai criteri di efficienza, economicità ed efficacia gestionale dell'Unione
- 2) Il Consiglio dell'Unione, a seguito dell'adesione, assume le modifiche statutarie necessarie ed opportune, per permettere l'adesione di nuovi comuni.

Art. 6

Recesso dall'Unione

- 1) Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
- 2) Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dagli organi dell'Unione, dei rappresentanti dell'Ente receduto.
- 3) Il recesso non deve arrecare nocumento all'Unione.
- 4) Il Comune recedente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione in attuazione di provvedimenti che impegnano l'Unione a valere sull'esercizio finanziario dell'anno in cui è stato deliberato il recesso.
Gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi.
Il comune recedente è obbligato a tenere indenne l'Unione per i maggiori oneri derivanti dalle attività di riorganizzazione e riadattamento (interventi in materia di organizzazione e sistemi di gestione) delle strutture necessarie al nuovo assetto dell'Ente, conseguenti al recesso.
- 5) Nel caso di Unione composta da due Comuni, il recesso di uno solo degli Enti costituenti l'Unione ne comporta, ipso facto, lo scioglimento. Per quanto attiene agli adempimenti ed obblighi connessi, ove applicabili, si attuano le procedure previste dal presente articolo e dal precedente art. 4 In relazione agli eventuali oneri e indennizzi a carico del Comune recedente, il beneficiario è da intendersi il Comune che ha preso atto del recesso e del conseguente scioglimento dell'Unione. Gli interventi in materia di riorganizzazione e sistemi di gestione necessari per riadattare la struttura del Comune non recedente ai nuovi assetti derivanti dal recesso/scioglimento sono a esclusivo carico del Comune recedente.
- 6) Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal comune recedente o quello assunto dall'Unione e riferibile pro-quota al comune recedente, debba essere riassegnato o assegnato allo stesso comune recedente. Ovvero, il Consiglio dell'Unione può stabilire che il comune recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea giustificazione contabile da redigere previo contraddittorio nel rispetto del principio del giusto procedimento.
- 7) In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza nella cui dotazione organica risulta inserito ovvero secondo quanto previsto nella deliberazione che ha disciplinato il trasferimento

presso l'Unione.

- 8) Le controversie che dovessero insorgere a seguito del recesso del comune sono decise da una Commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Vicepresidente dell'Unione e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Novara su istanza del Presidente dell'Unione o del Sindaco del Comune interessato.

TITOLO II – ORDINAMENTO

Art.7

- 1) Sono organi *Organi dell'Unione* dell'Unione:
- a. il Consiglio
 - b. la Giunta
 - c. il Presidente.

Art.8

Consiglio dell'Unione Terre d'Acque

- 1) Il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque è composto dal Sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, di ogni Comune associato, ovvero entrambi di maggioranza nei Consigli Comunali dove non è rappresentata la minoranza o quando la minoranza abbia esaurito i propri rappresentanti a seguito di successive dimissioni o revoche.
- 2) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco del comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente del Consiglio dell'Unione. Il sindaco è sostituito dal commissario nel caso di gestione commissariale del comune di provenienza ovvero Il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione Terre d'acque è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica del nuovo sindaco.
- 3) Sono rappresentanti elettivi del Comune di cui al comma 1, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza eletti dai Consigli Comunali mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i Consiglieri di minoranza.
- 4) La convocazione dei consigli per l'elezione dei rappresentanti dei comuni deve essere effettuata entro quaranta giorni dalla data di insediamento di ciascun Consiglio Comunale o dalla data di ammissione all'Unione Terre d'Acque di un nuovo Comune ed in ogni caso di cessazione dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque.
- 5) Se un Comune non ha provveduto all'elezione di tutti o parte dei propri rappresentanti, fino all'eventuale elezione medesima, sono di diritto componenti il Consiglio dell'Unione Terre d'acque:
 - a. il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato alle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra i consiglieri appartenenti alle liste collegate al Sindaco e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età;
 - b. il consigliere comunale di minoranza che ha riportato alle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra i consiglieri appartenenti alle liste non collegate al Sindaco e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età.
- 6) Il Sindaco comunica all'Unione Terre d'Acque i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 4. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi di legge.
- 7) In caso di decadenza o dimissioni di un consigliere, il Consiglio comunale, può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi dei commi 3 o 4.
- 8) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 9

Competenze del Consiglio dell'Unione Terre d'Acque

- 1) Il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina gli indirizzi di attività dell'Unione relativamente alle funzioni comunali la cui titolarità sia stata conferita all'Unione stessa, ed esercita l'attività di controllo amministrativo.
- 2) Per quanto contemplato al comma 1, la competenza del Consiglio riguarda l'approvazione degli atti fondamentali che la legge assegna ai consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
- 3) L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli componenti, in conformità al presente Statuto, ovvero sulla base delle apposite relazioni previste dalle norme regolamentari interne.

- 4) Il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque garantisce attraverso i propri componenti la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei comuni associati all'attività svolta dall'Unione in applicazione del comma 1, anche mediante una relazione sui risultati conseguiti.

Art. 10

Convocazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Acque

- 1) Il Consiglio è convocato:
 - a. di norma, su iniziativa del Presidente;
 - b. su richiesta di almeno uno dei Sindaci dei comuni associati;
 - c. su richiesta scritta di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti.
- 2) La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 3) L'avviso deve essere consegnato normalmente attraverso posta elettronica certificata (o altro strumento telematico previsto dal regolamento) a ciascun componente del Consiglio almeno tre giorni prima della data di convocazione.
- 4) Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco di argomenti da trattare, sia

recapitato almeno 24 ore prima della data di convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni delibera può essere differita al giorno seguente.

- 5) Il recapito dell'avviso deve essere certificato mediante ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata o di altro strumento previsto dal regolamento.
- 6) L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
- 7) Il regolamento di funzionamento definisce le norme puntuali di convocazione, organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 11

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione

- 1) Il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque è validamente riunito quando sia presente la metà dei suoi componenti.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio dell'Unione Terre d'Acque

- 1) Il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque è presieduto dal Presidente dell'Unione o in sua assenza, dal Vice Presidente.
- 2) La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocato e presieduta dal Sindaco del Comune di Vespolate entro 10 giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti effettuata a norma del comma 5 dell'articolo 7.
- 3) I componenti il Consiglio sono tenuti ad assentarsi dal partecipare a discussioni e a votazioni concernenti argomenti rispetto ai quali sussiste un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
- 4) In caso di incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente presiede il componente anziano del Consiglio.

Art. 13

Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione

- 1) Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta al Presidente, alla Giunta ed a ciascun componente il Consiglio.

Art. 14

Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque

- 1) I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per insorgenza di cause di incompatibilità.
- 2) I componenti il Consiglio che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.
- 3) E' considerato giustificato motivo di assenza la comunicazione presentata al Presidente dell'Unione Terre d'Acque almeno 24 ore prima della seduta ed ogni certificazione medica attestante stato di infermità.
- 4) Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato il quale ha tempo 10 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
- 5) Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al Consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il Consiglio dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6) A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.
- 7) I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.
- 8) Il rappresentante del Comune cessa dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque nei casi e a decorrere dai tempi di seguito indicati:

- a. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale;
 - b. dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto;
 - c. dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi di legge;
 - d. in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale dal momento di tale cessazione;
 - e. dal momento in cui il Consiglio dell'Unione ha deliberato la decadenza per impedimento permanente o per accertamento di sopravvenute cause di incompatibilità.
- 9) Le dimissioni dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque, indirizzate allo stesso, devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 5 giorni, comunica le dimissioni del componente al Consiglio comunale di appartenenza.

- 10) Il comune può, in ogni tempo, sostituire i rappresentanti eletti. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito. In tal caso il rappresentante sostituito cessa dalla carica di componente il Consiglio dal momento dell'elezione del sostituto.
- 11) I Consigli comunali ai quali appartengono i componenti cessati provvedono, nel termine di quaranta giorni dal verificarsi della cessazione, ad eleggere il nuovo componente il Consiglio dell'Unione.
- 12) In caso di cessazione a qualsiasi titolo della carica di componente il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del Consiglio stesso è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di diritto.
- 13) Se la cessazione del componente il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque interviene dopo la convocazione di quest'ultimo, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio con il sostituto, laddove, nel frattempo, sia già intervenuta la relativa elezione. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può in ogni caso avere luogo anche in casi di assenza del sostituto.

Art. 15

Diritti e doveri dei componenti il Consiglio

- 1) Spettano ai componenti il Consiglio dell'Unione Terre d'acque i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.
- 2) Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a componente il Consiglio dell'Unione. Se è decorso il termine per l'elezione, il rappresentante indicato ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 entra in carica allo spirare del termine medesimo.
- 3) Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta successiva all'entrata in carica. In caso di primo insediamento, i rappresentanti del Comune esercitano le funzioni dalla data del primo insediamento.
- 4) Il Consiglio dell'Unione Terre d'acque provvede alla convalida dell'entrata in carica dei rappresentanti eletti o di diritto.

Art. 16

Giunta e Presidente dell'Unione

- 1) La Giunta si compone di tutti i Sindaci dei comuni associati all'Unione.
- 2) I sindaci dei comuni appartenenti all'Unione assumono la carica di Presidente dell'Unione per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di nomina. Ove l'unione sia composta da tre o più comuni, per effetto di successiva adesione, dovrà essere garantita l'alternanza tra i Sindaci dei comuni in ordine crescente di popolazione.
- 3) Il Presidente sottopone al Consiglio un documento contenente il programma delle attività per la sua approvazione.
- 4) La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale cessazione dalla Giunta dell'Unione.
- 5) In ogni caso di vacanza, decadenza, dimissioni, assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
- 6) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto ai componenti la Giunta, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
- 7) Nel caso di dichiarazione di incompatibilità del Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del Sindaco è accertata dal Consiglio

dell'Unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente il Consiglio e la Giunta dell'Unione.

- 8) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco del comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione. Il sindaco è sostituito dal Commissario nel caso di gestione commissariale del comune di provenienza ovvero il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione Terre d'Acque è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica del nuovo sindaco.

Art. 17

Competenza della Giunta dell'Unione

- 1) La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta dell'Unione compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio e che rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente del Segretario o dei soggetti con competenze gestionali.
- 3) La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 18
Funzionamento della Giunta dell'Unione Terre d'Acque

- 1) La Giunta dell'Unione è convocata presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
- 2) La seduta è valida in presenza di tutti i componenti intervenuti anche attraverso l'utilizzo di strumenti di videoconferenza o similari.
- 3) Le deliberazioni sono assunte all'unanimità dei votanti.
- 4) La Giunta può decidere la ripartizione tra i suoi componenti di specifici compiti d'indirizzo, controllo e sovrintendenza.
- 5) Le sedute della Giunta dell'Unione Terre d'acque non sono pubbliche.

Art. 19
**Conferenze
settoriali**

- 1) La Giunta si può avvalere di conferenze settoriali, costituite da assessori o consiglieri comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni, inerenti funzioni e servizi affidati alla competenza decisionale dell'Unione.

Art. 20
**Competenze
del
Presidente**

- 1) Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
- 2) Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza delle strutture gestionali; impartisce direttive al segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- 3) Il Presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione (e con riguardo della competenza ad essa conferite dai comuni che ne fanno parte) con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.
- 4) Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

Art. 21
Regolamenti
i

- 1) L'Unione Terre d'Acque disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione Terre d'Acque, ovvero, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio, della Giunta per l'insieme dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2) I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono pubblicati in modo permanente sul sito internet dell'Unione.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

Art. 22
**Criteri
generali**

- 1) L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli

riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da specifico regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi.

- 2) A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
- 3) L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
- 4) Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti dell'Unione.
- 5) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Unione.

Art. 23

Istanze, osservazioni, proposte

- 1) I cittadini, gli organi dei comuni associati nell'Unione, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
- 2) Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
- 3) I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 24

Rapporto con i Comuni componenti l'Unione Terre d'Acque

- 1) Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione Terre d'Acque, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta dell'Unione Terre d'Acque.

Art. 25

Convenzioni

- 1) L'Unione può stipulare con la provincia, con i comuni e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
- 2) Lo schema di convenzione è approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a. le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
 - b. i fini e la durata della convenzione;
 - c. le modalità di finanziamento;
 - d. le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproche, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

Art. 26

Accordi di programma

- 1) Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 27

Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1) L'Unione Terre d'Acque disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante uno o più regolamenti approvati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 2) L'organizzazione dell'Unione Terre d'Acque è diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento, ovvero dagli atti di organizzazione da esso derivati.

Art. 28

Organizzazione del personale dell'Unione

- 1) I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità e l'economicità di gestione.
- 2) Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione

negli uffici e nei servizi.

- 3) Il personale dell'Unione Terre d'Acque è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.
- 4) L'Unione Terre d'Acque promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
- 5) Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Art. 29

Segretario dell'Unione Terre d'Acque

- 1) Il Segretario dell'Unione Terre d'Acque è nominato con deliberazione della Giunta, anche a rotazione, tra i Segretari dei Comuni aderenti.
- 2) Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo

- statuto ed ai regolamenti dell'ente.
- 3) Il regolamento definisce altresì l'assetto della funzione di alta direzione dell'ente e delle strutture di supporto.
 - 4) Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione Terre d'Acque nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, la Giunta può nominare un Vice Segretario in possesso dei medesimi requisiti professionali per l'accesso alla qualifica di Segretario.
 - 5) Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 30

Ordinamento

- 1) L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
- 2) L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Art. 31

Risorse finanziarie

- 1) La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a. contributi erogati dalla Regione;
 - b. contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
 - c. trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - d. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - e. risorse per investimenti;
 - f. altre entrate.

Art. 32

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

- 1) Quando previsto dagli atti di conferimento delle funzioni o dei servizi, l'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
- 2) Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo il Piano di riparto definito annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione. In assenza di diverso criterio di ripartizione dei trasferimenti comunali, anche per singole funzioni conferite, si applica il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in esame. I criteri tengono conto anche del diverso regime di esercizio delle funzioni associate.

Art. 33

Attività finanziaria

- 1) L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni di legge.
- 2) Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentono la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art.

34

Bilanci

o

- 1) La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale e di

previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i comuni con i quali si coordina, ove necessario ed opportuno, al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.

- 2) L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 35

Rendiconto

- 1) I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

Art. 36

**Controllo
interno**

- 1) L'Unione Terre d'Acque interpreta il sistema di controlli interni come strumento di orientamento e supporto dell'attività gestionale. Al fine l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a. il controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
 - b. il controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale a ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell'attività amministrativa.
 - c. la valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;
 - d. il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.
- 2) Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 37

**Controllo
di
gestione**

- 1) L'Unione Terre d'Acque applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
- 2) Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 38

Revisione economica e finanziaria

- 1) Il Revisore dei Conti dell'Unione Terre d'Acque è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- 2) Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
- 3) Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione Terre d'Acque. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di indipendenza e imparzialità del revisore.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
- 5) La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
- 6) Il compenso annuale del revisore è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 39

**Tesorieri
a**

- 1) L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
- 2) I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Modifiche statutarie

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso siconformano tutti gli atti normativi dell'ente.
- 2) L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta alla Giunta e ai componenti il Consigliodell'Unione; di essa viene dato avviso ai Consigli Comunali.
- 3) Le proposte di modifica del presente Statuto sono formulate dalla Giunta, deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
- 4) Una volta approvato lo Statuto, il Presidente dispone la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi di legge.

Art. 41

Norma finale

- 1) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

ALLEGATO 1

a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, ad esempio:
i. gestione economico-finanziaria
ii. gestione tributi;
iii. organizzazione e personale
iv. sistemi informativi;
v. ufficio tecnico;
vi. demanio e patrimonio;
vii. URP e comunicazione;
viii. servizi amministrativi;
ix. attività economiche;
x. centrale unica di committenza;
b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale (compresi la definizione, il monitoraggio e il controllo dei contratti di servizio regolanti i rapporti con le strutture esterne affidatarie), ad esempio:
i. illuminazione pubblica;
ii. servizi cimiteriali;
iii. biblioteche;
iv. musei;
v. impianti ed iniziative sportive;
vi. servizi e manifestazioni turistiche;
vii. controllo e monitoraggio servizio distribuzione del gas;
viii. trasporti comunali;
c. catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d. pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, tra cui, in particolare, ad esempio:
i. urbanistica e gestione del territorio
ii. SUAP;
iii. parchi e servizi alla tutela ambientale;
iv. sportello unico per l'edilizia;
v. casa;
e. pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, ad esempio:
i. definizione, monitoraggio e controllo dei contratti di servizio regolanti i rapporti con le strutture esterne affidatarie;
g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, in integrazione con il quadro dei servizi gestiti dal Consorzio CISA 24 ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LR Piemonte 11/2012;
h. edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, ad esempio:
i. asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
ii. assistenza scolastica
i. polizia municipale e polizia amministrativa locale; viabilità, ad esempio:
i. polizia locale
ii. viabilità
j. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale
k. servizi in materia statistica